REGOLAMENTO (CEE) N. 1410/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 854/86 in ordine a talune modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 9,

considerando che, ai fini del calcolo del volume della produzione di ogni produttore da prendere in considerazione per la fissazione dei quantitativi da consegnare per la distillazione obbligatoria, il regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1071/87 (3), prevede all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) la detrazione di determinati prodotti a monte del vino da tale volume, vale a dire i mosti di uve destinati alla produzione di mosto concentrato e di mosto concentrato rettificato sottoposti a lavorazione a tal fine prima del 15 marzo ; che per la campagna 1986/1987 è necessario, per motivi tecnici di produzione, comprendere tra i quantitativi deducibili anche i mosti d'uve destinati alla produzione dei citati prodotti, ma non ancora trasformati entro tale data, a condizione che il produttore si impegni a trasformarli entro il 31 agosto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 854/86 sono aggiunti i seguenti commi :

« Inoltre, per la campagna 1986/1987 il produttore ha la facoltà di dedurre dal volume di cui al primo comma i quantitativi di mosti d'uve destinati alla produzione di mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato non ancora trasformati alla data del 15 marzo, purché s'impegni a trasformarli entro il 31 agosto. Se a quest'ultima data non ha provveduto alla trasformazione, il produttore è tenuto a consegnare per la distillazione obbligatoria, sotto forma di vino, un quantitativo pari a quello risultante dall'applicazione della percentuale di cui all'articolo 8 al quantitativo di mosto non trasformato, maggiorato del 20 %. Detto quantitativo deve essere consegnato entro la data stabilita dalle competenti autorità nazionali in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 5.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente e in deroga al disposto dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, le comunicazioni e notifiche ivi previste possono essere adeguate fino al 31 maggio 1987. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i volumi oggetto dei suddetti adeguamenti ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunià europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 28 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.
(3) GU n. L 104 del 16. 4. 1987, pag. 17.